

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2011, n. 65-3252

Decisioni in merito alle assunzioni di personale da parte delle ASR.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che con la D.G.R. n. 14-1440 del 28 gennaio 2011 sono state date disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali in merito ai costi delle consistenze organiche;

che con provvedimento n. 44-1615 del 28/02/2011 è stato adottato l'Addendum al Piano di rientro e al Programma attuativo che al capitolo 2) prevede le azioni da adottare per il contenimento dei costi del personale;

rilevato che il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno evidenziato la necessità che il contenuto della delibera vada armonizzato con le modifiche apportate, successivamente alla sua adozione, all'Addendum al Piano di Rientro e al Programma attuativo;

rilevato che con DGR 48-1984 del 29/04/2011 si è modificato il dispositivo di detta deliberazione per armonizzare le disposizioni alle ASR in merito ai costi delle consistenze organiche con quanto previsto dall'Addendum;

preso atto che con determinazione 516 del 8/07/2011 sono stati definiti per ogni Azienda i tetti di spesa per gli anni 2011 e 2012 delle consistenze organiche compatibili con il costo complessivo previsto dall'Addendum al Piano di Rientro per detti anni;

che con lo stesso provvedimento si è fatto divieto alle Aziende di attribuire sino alla definizione della consistenza organica incarichi di dirigente di struttura complessa, incarichi di struttura semplice a valenza dipartimentale oppure attribuire al personale del comparto posizioni organizzative o di coordinamento;

che con nota protocollo 25876 del 30 settembre 2011 sono state date indicazioni alle ASR per la definizione di consistenze organiche compatibili con il tetto di spesa definito per l'anno 2012. Le ASR hanno presentato la documentazione richiesta che è ora al vaglio dei servizi regionali per l'approvazione come previsto dall'Addendum;

rilevato che l'Addendum prevede che entro il 31 dicembre 2011 la Regione proceda "alla verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi al fine di valutare l'eventuale necessità di un ulteriore proroga del blocco delle assunzioni; pertanto il blocco delle assunzioni nei termini indicati nei punti precedenti proseguiranno nel corso dell'anno 2012 fino al raggiungimento degli obiettivi numerici ed economici previsti per l'anno 2011 e 2012";

constatato che sulla base dei dati attualmente disponibili non risultano ancora raggiunti totalmente gli obiettivi concordati con i competenti Ministeri;

ritenuto, in attesa dei dati definitivi al 31 dicembre 2011, di autorizzare le ASR ad effettuare le assunzioni già rese possibili dalla DGR 48-1984 del 29/04/2011 ed effettuare, previa deroga della Direzione Sanità, altre eventuali assunzioni o incarichi di struttura complessa compatibili con le previsioni delle consistenze organiche definite dalle Aziende e con l'obiettivo di equilibrio di bilancio che deve essere raggiunto dalle stesse;

ritenuto inoltre di precisare che i trasferimenti di personale da una azienda ad un'altra non sono compresi nelle assunzioni di cui al punto C del dispositivo della DGR 48-1984 del 29/04/2011 qualora l'Azienda di provenienza si impegni a non sostituire il personale trasferito e l'impegno venga comunicato alla Direzione Sanità;

ritenuto infine di precisare che non sono comprese nelle limitazione delle assunzioni il trasferimento di personale conseguente al trasferimento di attività o di funzioni da una azienda ad un'altra autorizzato o disposto dalla Regione. Detto trasferimento comporta per il personale trasferito la diminuzione della consistenza organica della azienda di provenienza e il pari incremento di quella di destinazione;

visti:

- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992";
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- l'art. 6 comma 2 lettere a, b, c dell'Intesa Stato Regioni in data 23 marzo 2005, stipulata ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";
- l'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, rep. n. 243/CSR concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012;
- la legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10 recante ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali";
- la D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010 recante "Approvazione dell' Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte per il Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";
- la D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011;

la Giunta Regionale a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, condividendo le argomentazioni del relatore,

delibera

- di autorizzare, in attesa di disporre dei dati definitivi sul numero e costo del personale delle ASR al 31 dicembre 2011, le ASR ad effettuare le assunzioni già rese possibili dalla DGR 48-1984 del 29/04/2011 ed effettuare, previa deroga della Direzione Sanità, altre eventuali assunzioni o incarichi di struttura complessa compatibili con le previsioni delle consistenze organiche definite dalle Aziende e con l'obiettivo di equilibrio di bilancio che deve essere raggiunto dalle stesse;

- di precisare che i trasferimenti di personale da una azienda ad un'altra non sono compresi nelle assunzioni di cui al punto C del dispositivo della DGR 48-1984 del 29/04/2011 qualora l'Azienda di provenienza si impegni a non sostituire il personale trasferito e l'impegno venga comunicato alla Direzione Sanità;

- di precisare che non sono comprese nelle limitazione delle assunzioni il trasferimento di personale conseguente al trasferimento di attività o di funzioni da una azienda ad un'altra autorizzato o disposto dalla Regione. Detto trasferimento comporta per il personale trasferito la diminuzione della consistenza organica della azienda di provenienza e il pari incremento di quella di destinazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURP.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010

(omissis)